

Lotto n°1
Capitolato Speciale

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)
e RISCHI DIVERSI (ARD)**

**Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –
(CIG 6863422302)**

Stipulata tra:

APAM Esercizio Spa

Via.....
Cap.....Città.....
P.IVA n°.....

e

[Nome Società]

Via.....
Cap.....Città.....
P.IVA n°.....

Effetto: dalle ore 24.00 del 31/03/2017

Cessazione: alle ore 24.00 del 31/03/2020

Facoltà di rinnovo per una
ulteriore annualità e fino al
31/03/2021.

Scadenza anniversaria al 31/03 di ogni anno

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

a) ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (a titolo esemplificativo e non esaustivo)

APAM Esercizio Spa, con sede legale in Via dei Toscani n. 3/C - Mantova, ha per oggetto l'attività di:

1. Gestione di servizi di trasporto pubblico locale (urbano, extraurbano e suburbano) in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
2. Svolgimento di ogni altro servizio e attività commerciale o produttiva, collaterale, sussidiaria, strumentale e comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità:
 - servizio noleggio con e senza conducente,
 - servizi gran turismo,
 - impianto e gestione di servizi a chiamata e/o a domanda debole,
 - impianto e gestione di attività di autoriparazione di veicoli anche per conto terzi,
 - impianto e gestione di attività relative alla mobilità urbana, ecc.,
 - trasporto scolastico;
3. Commercio, per conto proprio o di terzi o tramite terzi, di giornali, riviste, periodici, libri, raccolte, album e pubblicazioni varie, con inserti ed annessi, altri articoli di edicola, articoli di cancelleria e cartoleria, schede telefoniche, articoli per fumatori, articoli ricordo, biglietti per autobus e mezzi pubblici in genere, per eventi e spettacoli, articoli di artigianato, biglietti delle lotterie, e dei giochi vari;
4. Attività di produzione e vendita di energia elettrica sotto le sue più svariate forme;
5. In via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale ed immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare purché non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria ed utile; potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse della società, nonché assumere partecipazioni ed interessenze, direttamente od indirettamente, in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, od affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 del C.C. ed esclusa qualsiasi attività di successivo collocamento a terzi od al pubblico, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

DEFINIZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	APAM Esercizio Spa e le società direttamente o indirettamente controllate.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ossia APAM Esercizio Spa e le società direttamente o indirettamente controllate
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
Risarcimento diretto	La somma dovuta ai danneggiati dalla Società che ha stipulato il contratto relativo al veicolo dagli stessi utilizzato
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Broker:	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Legge:	D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
Regolamento:	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e loro successive modifiche ed integrazioni.
Scoperto:	Percentuale prestabilita sull'importo indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato
Franchigie:	Importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

MASSIMALE:

In conformità al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche.

€ 25.000.000,00/ € 20.000.000,00/ € 5.000.000,00 per sinistro per tutti i veicoli

€ 50.000.000,00 per sinistro per i veicoli elencati nell'allegato di polizza.

Il suddetto massimale dovrà sempre garantire i massimali minimi stabiliti dal D. Lgs. 198/2007.

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione può essere prestata per i veicoli di proprietà, in locazione o in noleggio al Contraente, nonché a veicoli il cui intestatario al PRA sia diverso dal Contraente.

L'Assicurazione comprende pertanto:

- a) la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, ivi comprendendo i dipendenti trasportati;
- b) la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio trainato o comunque quando lo stesso è agganciato al veicolo assicurato;
- c) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose oggetto delle operazioni suddette nonché alle cose trasportate. Non sono considerati terzi coloro che prendono parte alle suddette operazioni, salvo che per i danni riconducibili a rischi di circolazione;
- d) la responsabilità per i danni cagionati dal conducente e/o dai trasportati a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell'utilizzo del veicolo;
- e) la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai passeggeri, compresi gli oggetti posti in valigie, colli e borse, su veicoli adibiti a trasporto pubblico, esclusi denaro, preziosi, titoli, esclusi i danni derivanti da furto o da smarrimento;
- f) entro il limite massimo di € 1.000.000,00 per sinistro, la responsabilità per i danni materiali e diretti cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato, nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza, comprese le relative spese di bonifica, avvenuto anche in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale;
- g) la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli in aree private, ivi compreso lo stazionamento fuori servizio;
- h) la responsabilità civile derivante al Contraente ed ai soggetti di cui all'art. 122, 1° comma della Legge (autore dell'atto escluso), in conseguenza di atti dolosi di persone del cui operato devono rispondere ai sensi di legge o collaboratori anche occasionali, fatta salva la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di quest'ultimo.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni ai terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il veicolo assicurato è un autoveicolo speciale per portatori di handicap, la garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, con l'ausilio dei mezzi meccanici.

Art. 1.2 – Profili specifico del rischio

La garanzia è operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee affidate (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87 – V comma del D.Lgs. 30/04/09 n. 285 e ss.mm., anche se guidati da persone non dipendenti del Contraente ed anche se affidati in comodato a subappaltatori di linee del contraente;
- b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus o filobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- c) nel caso di guida di filobus bimodali e trimodali da parte di autisti, anche se abilitati soltanto alla guida di autobus, a condizione che i filobus vengano utilizzati con locomozione autonoma e non in servizio di linea all'interno di depositi del Contraente ed aree ad essi pertinenti;
- d) nel caso di impiego degli autobus e filobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- e) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso e/o possesso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- f) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- g) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- h) ai danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli e a cose;
- i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
- j) per i danni alla grafica pubblicitaria comunque apposta sulla carrozzeria degli autobus o filobus;
- k) per i danni da circolazione conseguente a collaudi, trasferimenti e manutenzione;
- l) per i danni conseguenti a guasti meccanici;
- m) per i danni conseguenti a perdite di olio e/o materiali trasportati, comprese le relative spese di bonifica;
- n) per i danni colposi arrecatisi fra di loro dai passeggeri, ovvero da questi ai terzi in occasione di circolazione;
- o) per i danni subiti dai passeggeri e/o personale dell'Azienda in conseguenza di atti vandalici o terroristici.

Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e ss. del C.C., nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano.

Art. 1.3 – Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1989 C.C.)

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

La colpa grave è esclusa nel caso in cui l'Azienda dimostri di aver provveduto al monitoraggio sistematico del carico passeggeri attraverso strumenti non manovrabili, nell'ambito degli impegni assunti nella carta dei servizi.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- f) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), e), f) ed in tutti gli altri casi in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro, non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.

Fermo tutto quanto sopra esposto, limitatamente al punto e), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei soli confronti del Conducente, fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro.

Limitatamente alle garanzie incendio ed eventi sociopolitici, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le Sue attività od utilizzare i beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.

Art. 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenti

Premesso che il premio è calcolato con riferimento a parametri di rischio dichiarati dal Contraente e risultanti dal contratto, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, l'operatività dell'Assicurazione non è pregiudicata, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

alla Società il maggior premio che ne deriva dal momento della decorrenza della copertura ovvero dal successivo momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Del pari, non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione in tema dei locali e degli impianti, nonché di lavori di costruzione ed allestimento negli stabilimenti dell'Assicurato nei quali si trovassero i veicoli.

Art. 4 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 5 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La copertura è valida anche se tale carta verde non è stata rilasciata.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessa di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2 e 3.

Art. 6 – Durata del contratto – Pagamento del premio

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/03/2017 e scadrà, senza obbligo di disdetta, alle ore 24 del 31/03/2020.

Resta ferma la facoltà per il cliente di rinnovare il servizio (e quindi applicando le condizioni normative ed economiche in corso) una sola volta, e fino alle ore 24:00 del 31/03/2021.

La Società si impegna a concedere la continuazione del servizio, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso, per la durata massima di sei mesi qualora, alla cessazione del presente contratto, non sia intervenuta la stipulazione di una nuova polizza; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente:

- a) a parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione;
- b) la Società si impegna a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i tre giorni antecedenti la decorrenza dell'Assicurazione;
- c) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera b) sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto, a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dall'Impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di cui alla lettera a).

Il pagamento del premio per le rate successive, e comunque il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma, potrà essere corrisposto, in deroga al 2° comma dell'art. 1901 C.C., entro il 60° giorno successivo alla data di decorrenza del periodo annuale o alla data di decorrenza delle appendici.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973, la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 7 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
- c) La Stazione Appaltante può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- α) tariffa bonus malus: prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- β) tariffa con franchigia: prevede, in caso di sinistro, un contributo dell'Assicurato/Contraente al risarcimento del danno;
- γ) tariffa mista: prevede l'applicazione di entrambi gli elementi correttivi sopra indicati.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 9 – Polizza Libro Matricola

L'Assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli, purché le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa e i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato, la regolazione del premio è calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di trasporto pubblico di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (in genere stagionali) dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata A.R. oppure dalla richiesta effettuata dal contraente via email o via PEC.

Si segnala, a titolo puramente informativo, che il numero di Km percorsi complessivamente dai mezzi di proprietà o in uso ad APAM Esercizio Spa nell'annualità 2015 è di Km 10.326.173.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Art. 10 – Denuncia del sinistro

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 20 giorni dal suo verificarsi o da quando ne sia venuto a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

In caso di mancata presentazione della denuncia, la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice, sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- α) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A. ,
- β) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

La Società si impegna a far pervenire all'assicurato (entro 7 giorni dalla denuncia) il numero di repertorio attribuito ad ogni sinistro e si impegna a comunicare tempestivamente e comunque in tempo utile all'assicurato le notizie e le informazioni del flusso Sic (conferme o contestazioni). In tale contesto rientrano anche gli interPELLI formulati dalla compagnia avversaria.

Art. 11 - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 12 - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

Art. 13 - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

Art. 14 - Gestione delle vertenze

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

L'impresa si impegna comunque a richiesta dell'Assicurato ad assumere a proprio carico la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale del giudizio promosso dalla controparte.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

Art. 15 - Attestazione dello stato di rischio

Ai sensi del regolamento IVASS n. 9/2015, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società rende disponibile on-line l'attestazione dello stato del rischio sul proprio sito internet in apposita area riservata.

Il contraente può richiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite email.

Come previsto dall'art. 134 del Codice delle assicurazioni, le informazioni relative all'attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente dalla Società dalla banca dati elettronica degli attestati.

L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto.

Tuttavia ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto a seguito di sospensione senza riattivazione;
- mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Art. 16 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta e a spese dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

Art. 18 – Pagamento delle franchigie – Franchigia frontale di € 3.000

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati agli assicurati al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

La Società, con cadenza semestrale, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi liquidati a terzi e rientranti nel limite della franchigia. Le franchigie dovranno essere rimborsate dal Contraente entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Società, del relativo documento ritenuto corretto.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società:

- entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
- entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

• nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato "numero");
- la data del sinistro (in formato "data");
- la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato "data");
- l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (in formato "testo");
- la descrizione dettagliata dell'evento (in formato "testo");
- lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato "testo");
- l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (in formato "valuta");
- l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (in formato "valuta");
- la data di avvenuto pagamento (in formato "data");
- la garanzia colpita (Rca o Ard);
- la tipologia del sinistro (ad esempio card debitore - card gestionario - ctt mandatario - ctt debitore - rca passivo puro - incendio - furto - ect) ;
- la tipologia del danno (ad esempio cose - persone - ect) ;
- la targa veicolo assicurato;
- la Controparte;
- lo stato (aperto - chiuso - senza seguito - ect);
- il danno e/o forfait liquidato, con la precisazione se al lordo e/o al netto di eventuali franchigie e/o rivalse e/o forfait recuperati / da recuperare;
- il danno e/o forfait stimato, con la precisazione se al lordo e/o al netto di eventuali franchigie e/o rivalse e/o forfait recuperati / da recuperare.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Art. 21 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.

Art. 22 – Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28.11.1984 n. 792 e del D.Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società riconosce che il pagamento del premio sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconosce che tale pagamento è liberatorio per il Contraente/Assicurato.

Art. 23 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte.

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 24 - Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.

Art. 25 - Beni di terzi – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dalla Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però, gli interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dalla Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 26 - Precisazioni sulla qualifica di terzo

Sono considerati terzi:

- il Comune e la Provincia di Mantova, altri Comuni della Provincia, tutti gli Enti soci, tutte le Aziende ex Municipalizzate e Provincializzate di Mantova, i loro Amministratori, Revisori, il Direttore Generale, Dirigenti e Dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;
- i Dipendenti, Amministratori ecc. di Società partecipate, controllate, collegate, consociate dal/al Contraente;
- i Dipendenti del Contraente in servizio ed i loro eventuali coniugi, parenti ed affini, compresi gli

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Amministratori, il Direttore legale rappresentante ed i Dirigenti;

- le ditte con le quali il Contraente stipula contratti di pubblicità integrale o tabellare sulla carrozzeria degli autobus e/o filobus per i danni arrecati alla grafica pubblicitaria come specificato all'Art. 1.2. lettera "j".

Art. 27 – Responsabilità Civile per difetti di manutenzione

L'impresa assicura fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, per sinistro, dei danni subiti dal conducente del veicolo assicurato a causa di difetti di manutenzione dei quali il proprietario dello stesso sia stato ritenuto responsabile con sentenza passata in giudicato.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di Assicurazione previste per la responsabilità civile obbligatoria.

Art. 28 – Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

Art. 29 – Recupero veicolo rubato

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento, diviene di proprietà dell'impresa se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

Art. 30 – Documenti complementari alla denuncia del sinistro

L'Assicurato, in caso di danno da eventi sociopolitici, deve presentare denuncia all'Autorità e farne pervenire copia alla Società. In caso di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Art. 31 – Partecipazione agli utili

Trascorsi 120 giorni dalla conclusione dell'annualità assicurativa la Società provvederà a calcolare un indice di sinistrosità (Rapporto Sinistri/Premi) così configurato:

AL NUMERATORE:

Il bilancio della sinistrosità di polizza costituito dalla differenza fra:

-- il totale delle uscite relative ai seguenti pagamenti:

1. l'ammontare di tutti gli esborsi erogati e/o contabilizzati (pagati e/o riservati) a terzi dalla Società a titolo di risarcimento del danno derivante da responsabilità civile verso terzi, compresi i trasportati, nonché all'Assicurato stesso in caso di applicazione della Procedura di Risarcimento Diretto di cui agli artt. 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni;
2. l'ammontare di tutti gli esborsi erogati e/o contabilizzati dalla Società, in qualità di Impresa Debitrice ai sensi dell'art. 23 della Convenzione CARD in caso di sinistri ricompresi nella Procedura di Risarcimento Diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed ai sensi dell'art. 38 della Convenzione CTT in caso di sinistri ricompresi nella procedura di risarcimento terzi trasportati di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, a titolo di rimborso in favore delle Imprese Gestionarie;

-- ed il totale delle entrate relative ai seguenti recuperi:

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

3. l'ammontare dei rimborsi erogati e/o contabilizzati riconosciuti dal Contraente alla Società a titolo di rifusione delle franchigie contrattuali per danni derivanti da responsabilità civile a terzi, compresi i trasportati,
4. l'ammontare di tutti i rimborsi erogati e/o contabilizzati riconosciuti dalle Imprese Debitrici alla Società in qualità di Impresa Gestionaria ai sensi dell' art. 23 della Convenzione CARD in caso di sinistri ricompresi nella Procedura di Risarcimento Diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'art. 38 della Convenzione CTT in caso di sinistri ricompresi nella Procedura Terzi Trasportati di cui all'art. 141 del Codice delle Assicurazioni;
5. l'ammontare di ogni e qualunque recupero ottenuto da terzi per effetto dell'esercizio del diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell' art. 1916 c.c.

AL DENOMINATORE:

6. l'ammontare dei premi afferenti la garanzia ministeriale RCAuto, pagati dalla Contraente alla Società al netto delle sole imposte governative (c.d. premio imponibile), inclusa l'eventuale regolazione del premio conseguente alla movimentazione del parco veicoli.

Ai fini della partecipazione del Contraente al risultato economico del Contratto è convenuta tra le parti una ulteriore regolazione del premio a seconda che si versi in una delle successive ipotesi:

A: Alta sinistrosità

- Nel caso in cui il valore del rapporto S/P risultasse compreso tra 120% e 150%, il Contraente integrerà il premio inizialmente corrisposto (calcolato così come indicato nel precedente punto 6) di un importo pari al 30% dello stesso;
- Nel caso in cui il valore del rapporto S/P risultasse superiore al 150 %, il Contraente integrerà il premio inizialmente corrisposto (calcolato così come indicato nel precedente punto 6) di un importo pari al 60% dello stesso.

B: Bassa sinistrosità

- Nel caso in cui il valore del rapporto S/P risultasse inferiore all'80 %, la Società rimborserà al Contraente una quota percentuale del premio inizialmente corrisposto (calcolato così come indicato nel precedente punto 6) così calcolata: 30% della differenza tra l'80% del premio e l'effettivo risultato di bilancio della sinistrosità riscontrato (esemplificando, se si registrasse un indice di sinistrosità pari al 60% la Società rimborserebbe al Contraente una quota pari al 6% - (30% di 20%) - dei premi imponibili inizialmente corrisposti dal Contraente stesso);

C: Sinistrosità nulla

- Nel caso in cui il valore del rapporto S/P risultasse minore o uguale a 0 (zero), la Società rimborserà al Contraente il 60% del premio inizialmente corrisposto (calcolato così come indicato nel precedente punto 6).

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio sopra indicate offrendo alla Società, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell'indice di S/P, il rimborso degli importi da essa pagati e/o contabilizzati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti. E' inoltre ammessa la facoltà del Contraente di richiedere alla Compagnia, per i sinistri dallo stesso individuati, di assumere la gestione diretta e completa e quindi di escludere tali sinistri dal sopra menzionato rapporto S/P.

Limitatamente ai sinistri per i quali risulti operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice, il riscatto del sinistro potrà avvenire rimborsando al Gestore della Stanza di Compensazione l'importo del danno liquidato dall'impresa Gestionaria ai sensi dell'art. 30 della Convenzione CARD.

In caso di esercizio di tale facoltà da parte del Contraente, la Società provvederà a riformulare il bilancio della sinistrosità escludendo dal calcolo i sinistri oggetto di riscatto.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

CAPO II - RISCHI ACCESSORI
(Garanzie valide, solo se espressamente richiamate per i veicoli identificati)

Art. 1 - Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie di cui agli artt. 9 e 10 del presente capo.

Per somma assicurata si intende il valore dichiarato dall'Assicurato.

Art. 2 - Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché del conducente del veicolo.

Art. 3 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 4 - Diritto di surrogazione

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso, in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

Art. 5 - Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 20 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1. Per le garanzie di cui all'art.9 – Incendio e art.10 Eventi speciali:

In caso di danno totale, la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale, le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Art. 6 - Modalità di liquidazione del danno

Per Autovetture:

- a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Per valore del mezzo si intende il valore di fattura ossia l'effettivo costo dei veicoli, comprensivo di accessori messi in strada e IVA, così come risultanti dai documenti contabili e con l'aggiunta del controvalore di eventuali beni dati in permuta, sempre se comprovato. Sono compresi gli impianti, i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché comprovati da fattura, anche diversa da quella di acquisto del veicolo, anche ove fossero acquisiti gratuitamente dal Contraente.

Dopo il dodicesimo mese di immatricolazione del mezzo, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt. 10 e 11 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale, fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli.

Relativamente alle parti meccaniche, in caso di danno parziale fino a 5 anni dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato un deprezzamento fino ad un massimo del 50%.

Per altri veicoli:

- χ) In caso di danno totale la Società rimborsa nel limite del capitale assicurato, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Dal valore del veicolo verrà detratto il valore di recupero.

Il valore del veicolo al momento del sinistro si determina in base alla seguente tabella:

ETA' DEL MEZZO (da computarsi dalla data di immatricolazione a nuovo)	VALORE DEL MEZZO ex ante il sinistro (in percentuale rispetto al costo di rimpiazzo a nuovo)
Fino ad un anno	100 %

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Da 1 a 2 anni	90 %
Da 2 a 3 anni	85 %
Da 3 a 4 anni	80 %
Oltre 4 anni	La percentuale si riduce di 3 punti per ogni anno successivo al quarto, fino al raggiungimento del 70% del costo di rimpiazzo a nuovo, che costituisce il valore minimo non ulteriormente riducibile.

- δ) In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

Per tutti i veicoli:

Per i sinistri che comportino indennizzi pari o inferiori ad € 1.300,00 iva esclusa, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta rende l'indennizzo non esigibile fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 10 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto, potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 7 - Clausola arbitrale

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.

Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall'indennità spettantegli.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro, o comunque da esso danneggiati.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato non dopo 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice, nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art. 5 della presente Sezione.

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Art. 9 - IncendioOggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, ivi compresi i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione e scoppio anche esterni al mezzo.

Esclusioni:

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione.

Art. 10 - Eventi SociopoliticiOggetto della garanzia:

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

Per tale garanzia verrà applicata una franchigia frontale per sinistro di € 500,00.

Art. 11 - Eventi Atmosferici

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di terremoto, eruzioni vulcaniche, rottura di ponti, trombe d'aria, tempeste, uragani, alluvioni, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti, sprofondamento di strade, allagamenti, maremoti, crollo di edifici e manufatti in genere, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe e slavine.

Per tale garanzia verrà applicata una franchigia frontale per sinistro di € 500,00.

Art. 12 GARANZIE COMPLEMENTARI (esclusi gli autobus)

- Recupero - Traino – Custodia

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato e documentate per il recupero, traino e custodia del veicolo assicurato, disposti dalle competenti Autorità a seguito di sinistro Furto, Rapina o Incendio indennizzabili a termini di polizza. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni sinistro.

- Trasporto in ambulanza

Il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto in ospedale con autoambulanza degli occupanti il veicolo assicurato, a seguito di incidente da circolazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni sinistro.

- Fermo veicolo

L'indennizzo giornaliero di € 100,00 per la durata massima di giorni 30, per l'indisponibilità del veicolo a seguito di furto o rapina dello stesso, fino al giorno in cui ne sia riacquistata la disponibilità da parte dell'Assicurato e per il tempo strettamente necessario alle eventuali riparazioni.

- Rimborso premio Responsabilità Civile

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

Il risarcimento del danno corrispondente alla perdita della parte di premio relativa alla sola assicurazione di Responsabilità Civile pagata e non usufruita per effetto di furto o rapina del veicolo assicurato. L'indennità è pari al rateo del premio annuo, comprese le imposte, relativo al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza del premio pagato. Il pagamento dell'indennità sarà effettuato trascorsi trenta giorni da quello del sinistro e semprechè il veicolo non sia stato ritrovato.

- Garanzia tassa di proprietà

Il risarcimento del danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà (compresa eventuale sovrattassa) a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza che abbia determinato la perdita totale del veicolo assicurato. L'indennità è pari al periodo intercorrente dal giorno del sinistro alla data di scadenza della tassa di proprietà. L'importo indennizzabile è corrisposto all'Assicurato contestualmente al pagamento del sinistro per perdita totale.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Data..... Timbro e firma per accettazione.....

La Compagnia dichiara di accettare e quotare **le garanzie A.R.D.** secondo quanto esposto nella tabella seguente e di essere a conoscenza che il Contraente si riserva di richiedere anche solo alcune delle garanzie quotate, individuando i mezzi da sottoporre a copertura.

GARANZIE A.R.D.	INCENDIO (tasso finito %°)	EVENTI SOCIOPOLITICI (tasso finito %°)	EVENTI ATMOSFERICI (tasso finito %°)	GARANZIE COMPLEMENTARI (premio per mezzo)
Autovetture e veicoli ad uso promiscuo				
Autocarri				
Rimorchi Trasporto Cose				
Autobus Urbani – Extraurbani- Interurbani-Noleggjo				
Scuolabus				

TIMBRO E FIRMA DELLA COMPAGNIA

Data..... Timbro e firma per accettazione.....